



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 33 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/273 CC NAS RG del 12.12.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/273 del 12.12.2016, redatto alle ore 11:30 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente ai M.Ili ROMANO Giuseppe, OCCHIPINTI Carmelo, ARCIERI Luciano, Brig. AGLIECO Sebastiano e App. S. MESSINA Roberto (appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 7 dicembre 2016 alle ore 10.00, presso il Centro Sezionamento Carni all'insegna "SAN GREGORIO srl" sito in Modica, loc. Frigintini in c.da Pisciareello s.n.c., gestito dalla omonima S.r.l. della quale risultano legali responsabili: il Sig. **LUCIFORA Giovanni**, nato a Modica il 17.02.1966 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 dal 28.1.2017 e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione la Sig.ra **LEONE Rosa** nata a Modica il 30.07.1968 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56; ed all'epoca dei fatti e sino al 28.1.2017, allorché cessa da ogni carica, il Sig. **LUCIFORA Salvatore** nato a Modica il 21.12.1988 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico dei suddetti obbligati in solido, la violazione amministrativa del Regolamento (CE) n.°852/2004 "per avere, nelle rispettive qualità di amministratori della suddetta società, consentito al dipendente VOICU SEVER Iliuta, nato in Romania il 19.07.1982, di sezionare carni essendo lo stesso risultato sprovvisto di idoneo attestato di formazione per personale alimentarista;"

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 193/2007 e che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.12.2016 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: sangregorio@pec.it specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00 , pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **LUCIFORA Salvatore** socio e legale responsabile obbligato in solido, ex art. 18 della Legge 689/81, avverso il verbale di contestazione n.° 2016/273 del 12.12.2016, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E - 000592 dell'11.01.2017 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;

Vista la nota di convocazione Prot. n.° 1198 del 17.5.2017 per la data del 30.5.2017 ore 17:00 notificata a mezzo pec al Sig. Lucifora Salvatore;



Visto il Verbale di audizione del 30 maggio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dall'avv. Giovanni Di Pasquale, *giusta* delega prodotta in atti in sede di audizione conferita dal Sig. **LUCIFORA Salvatore**, socio e legale responsabile obbligato in solido per la Società San Gregorio s.r.l., e le dichiarazioni rese dal Dott. Salvatore Agricola, che in qualità di Medico Veterinario assiste l'Avv. Di Pasquale;

Ritenuto che i motivi oppositivi rappresentati negli scritti difensivi in ordine ad una presunta assoluta genericità del verbale di contestazione ed alla presunta irregolarità, quanto formale che sostanziale, del verbale di ispezione, che avrebbe determinato un *"difetto di correlazione tra il precetto violato e i fatti accertati"* nonché un difetto di genericità, sono infondati e smentiti dagli scritti difensivi dove sono espletate delle ampie difese sui fatti contestati dimostrando, se ce ne era bisogno, la garanzia del diritto di difesa.

Le citazioni giurisprudenziali in ricorso sono datate e superate dal principio più volte ribadito dalla stessa S.C. della assenza di qualsivoglia nullità, addirittura in mancanza di indicazione della norma violata, qualora siano stati indicati, non tanto il precetto violato, quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione potendo gli elementi mancanti essere riconosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass. 1412/2007; Cass. Sez. II civile 15.09.2009, n.° 19906). La stessa Suprema Corte ha efficacemente statuito che l'esplicita indicazione nell'ordinanza ingiunzione della norma che prevede la sanzione con essa irrogata non è elemento essenziale dell'atto amministrativo che questa costituisce (cfr., per tutti, Cass. Civ., n. 1625/1985). Assai ragionevolmente, infatti, la stessa Corte ha da sempre preferito dare il giusto rilievo alla sostanza delle contestazioni piuttosto che al rigido ed irremovibile rispetto delle forme non essenziali.

Trattandosi, tra l'altro, di operatori del settore alimentare (OSA) a cui si accede a seguito di apposita formazione che richiede, tra l'altro, la conoscenza delle norme regolamentari CE (tra cui il regolamento CE 852/2004 oggi violato) a maggior ragione la indicazione dei fatti dovrebbe consentire, come di fatto ha consentito di espletare una idonea difesa, ove necessaria.

In merito al fatto contestato e cioè aver **consentito al dipendente VOICU SEVER Iliuta, di sezionare carni essendo lo stesso risultato sprovvisto di idoneo attestato di formazione per personale alimentarista**, in violazione della disposizione regolamentare che impone l'obbligo di formazione agli addetti alla manipolazione di alimenti (regolamento CE All. II, Capitolo XII) negli scritti difensivi si sostiene che ciò *"non corrisponde al vero"* in quanto *"durante l'ispezione il VOICU si trovava eccezionalmente all'interno dei locali, previ opportuni accorgimenti quali l'utilizzo di calzari e camici monouso, così come previsto in Autocontrollo"*

La parte dichiara al momento della ispezione, altresì: *"il dipendente oggi è al primo giorno di lavoro, ha la mansione di autista e si trovava all'interno dello stabilimento in attesa dell'inizio turno"*

A sostegno di tale dichiarazione agli scritti difensivi si producono fotogrammi che il ricorrente asserisce non riportino un orario reale, pur indicando la data del 7.12.2016 coincidente con la ispezione. Nei fotogrammi si nota che il dipendente non indossa l'abbigliamento protettivo previsto nel piano di autocontrollo, come invece dichiarato negli scritti, in ogni caso tale abbigliamento è differente da quello messo a disposizione degli agenti verbalizzanti durante l'ispezione e come dagli stessi dichiarato. In altri fotogrammi riportanti la medesima data si possono vedere anche i verbalizzanti per cui la data non può che confermarsi anche se sarebbe stato più opportuno avere in visione il supporto magnetico per una corretta visione dei fatti in sequenza.

Esistono molte contraddizioni sui fatti dichiarati dal ricorrente, ma non si ha la prova certa ed inconfutabile del fatto che il VOICU abbia effettuato manipolazione di carni, così come contestato, ma solo fatti indiziari.

Tale incertezza porta ad assumere una decisione di cautela non avendo elementi per garantire una adeguata resistenza in giudizio ad eventuale impugnativa e confidando che la ditta, ove il dipendente



svolga attività di manipolazione di alimenti, abbia regolarizzato la sua posizione, così come previsto dal regolamento CE 852/2004 con idonea formazione ed attestazione relativa.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2016/273 CC NAS del 12.12.2016**

e dispone che il presente atto sia notificato agli obbligati in solido:

- **LUCIFORA Giovanni**, nato a Modica il 17.02.1966 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LEONE ROSA**, nata a Modica il 30.07.1968 e ivi residente a Modica fraz. di Frigintini c.da Femmina Morta Crucia n. 56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LUCIFORA Salvatore**, nato a Modica il 21.12.1988 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Ragusa, 21.06.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arich



